

(N. 1858-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1951

Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene all'esame del Senato, avente per oggetto la convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 per il trasporto di merci per ferrovia (T.I.M.), ha uno scopo eminentemente pratico e tecnico.

Si tratta infatti di adeguarsi con la dovuta celerità alla evoluzione del progresso e della economia, agli effetti dei trasporti internazionali.

Questi sono contemplati dalla accennata convenzione internazionale firmata a Roma il 23 no-

vembre 1933, e resa esecutiva con legge 11 aprile 1935, n. 1588.

L'articolo 60 di detta convenzione regola la necessità di revisione della stessa, ed è stato stabilito che vi si provveda almeno ogni cinque anni dall'entrata in vigore delle modificazioni adottate nell'ultima conferenza. Perchè tale termine sia anticipato, occorre che ne sia fatta domanda almeno da un terzo degli Stati contraenti.

Nel fatto si è dovuto riconoscere che questo procedimento è troppo lungo, ed occorre renderlo più rapido.

All'uopo è stata stipulata a Berna il 13 maggio 1950 una convenzione addizionale, con la quale si crea una commissione di esperti che dovrà adattare alle nuove esigenze dei traffici il regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati. (R. I. P.), così come si crea una commissione che dovrà elaborare ed adattare ai bisogni un regolamento internazionale per il trasporto con « casse mobili », allo scopo di facilitare l'esecuzione di spedizioni ferro-

viarie dal domicilio del mittente a quello del destinatario.

Sono poi previste le modalità e i termini per l'obbligatorietà delle decisioni delle dette commissioni.

Sembra che la convenzione addizionale risponda ad esigenze sentite, e perciò la Commissione è del parere che il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della stessa debba essere approvato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.